



COMUNE DI ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile
PROVINCIA DI CHIETI

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale Seduta del 17 giugno 2014 n. 98

OGGETTO: SERVIZI DI RISCOSSIONE TASSA RIFIUTI (TARI)-
PROVVEDIMENTI.

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **17** del mese di **giugno** alle ore **13,40** nella sede comunale in via Cavour, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza del Sindaco, Dr. Vincenzo d'Ottavio.

Sono presenti gli Assessori:

1. Sig. Michele BOMBA
2. Sig. Gianluca COLETTI
3. Sig. Giannicola DI CARLO
4. Sig.ra Lea RADICO
5. Sig. Roberto SERAFINI

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) il Segretario Generale Dott.ssa Mariella Colaiezzi.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

RAMMENTATO che:

- con deliberazione C.C. n. 31 del 30.04.2014 si è provveduto alla istituzione, con decorrenza 01 gennaio 2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi con decorrenza dal 1 gennaio 2013 previsto dall'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- con deliberazione C.C. n. 56 del 02.10.2013 si è provveduto ad approvare, sempre con decorrenza 01 gennaio 2013, il regolamento per la disciplina del citato tributo;
- con successiva deliberazione C.C. n. 70 del 30 novembre 2013 l'Ente si è avvalso della facoltà di cui all'art. 5, comma 4 - quater, D.L. 102/2013, conv. in legge n. 124/2013 per l'anno 2013, e, quindi, di determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti ed applicati nel 2012, che in questo Ente era quelli relativi alla Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

RAMMENTATO, altresì, per quanto concerne la riscossione del predetto tributo per l'anno 2013, che con determinazione n. 193, del 31 maggio 2013, a firma del Dirigente del Settore Servizi Finanziari:

- a) si prendeva atto dell'intervenuta proroga legale, al 31 dicembre 2013, del termine di scadenza degli accordi sottoscritti tra questo Ente e l'ex concessionaria della riscossione Soget spa, società cessionaria del ramo d'azienda relativo alla gestione delle entrate degli enti locali in seguito allo scorporo delle predette attività eseguito dalla cedente **SO.G.E.T. S.p.A. – Società per la Gestione dell'Esazione dei Tributi**, in qualità di società beneficiaria delle attività svolte in regime di concessione dalla società scissa;
- b) si accoglieva, relativamente alla riscossione della Tares, la proposta di modifica degli accordi sottoscritti con la medesima società, giusta nota pervenuta agli atti al prot. n. 20130005376 del 22.02.2013;

VISTE le disposizioni recate dal comma 2-ter dell'articolo 10 del d.l. n. 35 del 8 aprile 2013, nel testo oggi in vigore, dal 1° gennaio 2014, dopo le modifiche apportate dall'art. 1, comma 610, della citata L. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale, al fine di favorire il compiuto, ordinato ed efficace riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate dei Comuni, anche mediante istituzione di un Consorzio, che si avvale delle società del Gruppo Equitalia per le attività di supporto all'esercizio delle funzioni relative alla riscossione, i termini di cui all'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del [decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 12 luglio 2011, n. 106](#), e all'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del [decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 2 dicembre 2005, n. 248](#), sono stabiliti inderogabilmente al 31 dicembre 2014;

OSSERVATO, quindi, che le citate disposizioni normative hanno prorogato al 31 dicembre 2014 gli accordi contrattuali in essere con il predetto ex concessionario della riscossione;

RICHIAMATE le disposizioni recate dal comma 639 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RAMMENTATO che, ai sensi del successivo comma 641 del succitato disposto normativo, il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

RICHIAMATE, ancora, le disposizioni recate dal comma 688, per il quale il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo [17 del decreto legislativo n. 241 del 1997](#), ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali;

RICHIAMATE, infine, le disposizioni recate dal comma 691, nel testo in vigore dopo la sostituzione operata dall'art. 1, comma 1, lett. c, del d.l. n. 6 marzo 2014 n. 16, convertito dalla L. 2 maggio 2014, n. 68 per il quale i comuni possono, in deroga all'articolo [52 del decreto legislativo n. 446 del 1997](#), affidare la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso

di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del [decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#);

RAVVISATA l'opportunità di esercizio delle facoltà di cui al richiamato comma 691, e quindi di affidamento alla predetta società Soget spa delle attività connesse alla riscossione ed accertamento del predetto nuovo tributo comunale TARI: quanto precede al fine di garantire, nell'interesse dei contribuenti, ed alla luce del notevole grado di incertezza che caratterizza oggi la materia della fiscalità locale, la dovuta continuità nell'erogazione dei servizi in discorso, atteso che la disciplina del nuovo tributo ricalca, per molteplici aspetti, quella della Tares, della quale rappresenta il naturale sostituto;

VISTA, al riguardo, l'offerta pervenuta dalla predetta società, in data 10 giugno 2014 al prot. dell'Ente n. 15653, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, la quale contiene la descrizione puntuale dei servizi offerti, nonché i relativi richiesti corrispettivi economici;

VISTI i pareri favorevoli resi dal Dirigente il Settore Servizi Finanziari e Risorse Umane in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267, come risulta dall'allegata scheda che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

A voti unanimi,

DELIBERA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto anche se materialmente qui non ritrascritte;
2. Di esprimere indirizzo diretto all'esercizio delle facoltà di cui al richiamato comma 691 dell'articolo unico della L. n. 147/2013, nel testo attualmente in vigore, e quindi di affidamento alla società Soget spa delle attività connesse alla riscossione ed accertamento del nuovo tributo comunale TARI: quanto precede al fine di garantire, nell'interesse dei contribuenti, ed alla luce del notevole grado di incertezza che caratterizza oggi la materia della fiscalità locale, la dovuta continuità nell'erogazione dei servizi in discorso, atteso che la disciplina del nuovo tributo ricalca, per molteplici aspetti, quella della Tares, della quale rappresenta il naturale sostituto;
3. Di delegare al Dirigente del Settore Servizi Finanziari il compimento di tutte le attività amministrative occorrenti per l'esecuzione del presente atto.

La Giunta comunale, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**

IL PRESIDENTE
F.to **V. d'OTTAVIO**

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to **R. SERAFINI**

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Ortona – www.comune.ortona.chieti.it – e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi.

Ortona, 25 giugno 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**

La suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Ortona, 25 giugno 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**